



Circolare Studio Prot. N° 06/22 del 14/03/2022

Monza, 14/03/2022

A Tutti i Clienti
Loro Sedi

Oggetto: Il nuovo regime di Call-Off Stock

Riferimenti: *D.Lgs. 05.11.2021 n. 192 - GU Serie Generale n.285 del 30-11-2021*
Direttiva (UE) 2018/1910 del Consiglio del 4 dicembre 2018 che modifica la direttiva 2006/112/CE – Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 07-12-2018

La Direttiva (UE) 2018/1910 ha introdotto il regime fiscale agevolato IVA del "call-off stock" consentendo attraverso questo schema negoziale lo stoccaggio dei beni nel deposito del soggetto passivo comunitario e il conseguente differimento di ogni adempimento IVA al momento in cui i tali beni vengono prelevati dal deposito. Tale direttiva è stata recepita nell'ordinamento interno con il D.Lgs. 5.11.2021 n. 192, vigente dall'1.12.2021.

IL REGIME DI CALL-OFF STOCK

Con call-off stock si intende quel particolare contratto con il quale il cedente italiano trasferisce le merci a un cessionario comunitario, o viceversa, ma il passaggio della proprietà e la relativa fiscalità non avvengono al momento del trasferimento dei beni, ma solo al momento in cui il cessionario preleva i beni dal suo magazzino per destinarli alla produzione o alla rivendita.

Il grande vantaggio del "call-off stock" per il cedente è quello di superare l'obbligo di apertura di una propria posizione Iva nel Paese del destinatario.

ATTENZIONE: I beni possono essere depositati solo presso strutture di proprietà o in uso al cessionario; pertanto, qualora un cedente stipuli la medesima tipologia di accordo con più acquirenti è necessario costituire un deposito di beni presso ciascun cessionario; i cessionari non hanno accesso ai beni costituenti un deposito istituito presso altri cessionari.

REGOLE PER LA SEMPLIFICAZIONE IN REGIME DI CALL-OFF STOCK

Affinché si realizzi una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a) del D.L. 331/93 in regime di call-off stock devono essere soddisfatte le seguenti condizioni (art. 17-bis della direttiva 2006/112/CE, nuovo art. 41-bis del DI 331/93):

- a) i beni sono spediti o trasportati nello Stato membro dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi;



- b) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nel predetto Stato membro;
- c) il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto nel predetto Stato membro e la sua identità e il suo numero di identificazione sono noti al soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto;
- d) il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni annota il loro trasferimento in un apposito registro e inserisce l'operazione nell'elenco riepilogativo INTRASTAT

La cessione intracomunitaria è effettuata ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a) se la proprietà dei beni è trasferita al destinatario entro dodici mesi dall'arrivo degli stessi nel territorio dello Stato membro di destinazione. Nello stesso momento, si considera che il soggetto passivo a cui tali beni sono ceduti abbia effettuato un acquisto intracomunitario.

CONDIZIONI PER CUI VENGONO MENO LE SEMPLIFICAZIONE

Qualora invece si verifichi una delle condizioni di seguito elencate il soggetto passivo IVA che trasferisce i beni non potrà beneficiare delle semplificazioni previste per il regime di call-off stock. Pertanto, l'operazione posta in essere si configurerà come una cessione intracomunitaria assimilata ai sensi dell'**articolo 41 comma 2 lettera c) del D.L. 331/93** e pertanto la società dovrà fatturare con la propria partita iva italiana alla propria partita iva comunitaria previa **registrazione ai fini IVA nello Stato Comunitario** in cui i beni sono stati inviati.

Il soggetto passivo effettua una cessione ai sensi dell'articolo 41, comma 2, lettera c) :

- a) il giorno successivo alla scadenza dei dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, se entro tale periodo i beni non sono stati né ceduti al soggetto passivo destinatario della cessione o al soggetto passivo che lo ha sostituito né rispediti in Italia;
- b) nel momento in cui, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dello Stato membro, viene meno una delle regole per la semplificazione sopracitate;
- c) prima della cessione se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono ceduti a una persona diversa dal soggetto passivo destinatario della cessione o dal soggetto che lo ha sostituito;
- d) prima che abbia inizio la spedizione o il trasporto se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono spediti o trasportati in un altro Stato;
- e) il giorno in cui i beni sono stati effettivamente distrutti, rubati o perduti oppure ne è accertata la distruzione, il furto o la perdita se, entro dodici mesi dall'arrivo nel territorio dello Stato membro, i beni sono stati oggetto di distruzione, furto o perdita.

Non si realizzerà alcuna cessione intracomunitaria qualora i beni non siano ceduti al soggetto passivo destinatario e siano rispediti in Italia entro 12 mesi dal loro arrivo nello Stato membro e a condizione che il soggetto passivo IVA italiano ne annoti la restituzione nell'apposito registro.

VARIAZIONE SOGGETTO DESTINARIO DELLA MERCE IN CALL-OFF STOCK

Si realizza una cessione intracomunitaria ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a) in regime di call-off stock anche se, entro dodici mesi dall'arrivo dei beni nel territorio dell'altro Stato membro, il soggetto passivo destinatario della cessione è sostituito da un altro soggetto passivo purché, al



momento della sostituzione, siano soddisfatte tutte le regole sopraesposte e il soggetto passivo che ha spedito o trasportato i beni indichi la sostituzione nell'apposito registro.

REGISTRO IN CUI ANNOTARE LE OPERAZIONI IN REGIME DI CALL-OFF STOCK

Il registro, come disciplinato dall' art. 54 bis dal Regolamento (UE) 15.3.2011 n. 282, deve necessariamente riportare le seguenti informazioni:

- a) lo Stato membro a partire dal quale i beni sono stati spediti o trasportati e la data di spedizione o di trasporto dei beni;
- b) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo destinatario dei beni, attribuito dallo Stato membro verso il quale i beni sono spediti o trasportati;
- c) lo Stato membro verso cui i beni sono spediti o trasportati, il numero di identificazione IVA del depositario, l'indirizzo del deposito in cui i beni sono immagazzinati all'arrivo, e la data di arrivo dei beni al deposito;
- d) il valore, la descrizione e la quantità dei beni arrivati al deposito;
- e) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che sostituisce la persona di cui alla lettera b) del presente paragrafo, alle condizioni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 6, della direttiva 2006/112/CE;
- f) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni ceduti, la data in cui ha luogo la cessione dei beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2006/112/CE e il numero di identificazione IVA dell'acquirente;
- g) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni, la data in cui si verifica una delle condizioni e il relativo motivo in conformità dell'articolo 17 bis, paragrafo 7 della direttiva 2006/112/CE;
- h) il valore, la descrizione e la quantità dei beni rispediti, nonché la data in cui sono rispediti i beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 5, della direttiva 2006/112/CE.

Tale registro deve essere altresì tenuto da ogni soggetto passivo destinatario della cessione dei beni in regime di call-off stock e deve necessariamente contenere le seguenti informazioni:

- a) il numero di identificazione IVA del soggetto passivo che trasferisce i beni in regime di call-off stock;
- b) la descrizione e la quantità dei beni a lui destinati;
- c) la data in cui i beni a lui destinati arrivano al deposito;
- d) la base imponibile, la descrizione e la quantità dei beni a lui ceduti, nonché la data in cui ha luogo l'acquisto intracomunitario di beni di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2006/112/CE;
- e) la descrizione e la quantità dei beni e la data in cui i beni sono prelevati dal deposito per ordine del soggetto passivo di cui alla lettera a);
- f) la descrizione e la quantità dei beni distrutti o mancanti e la data di distruzione, perdita o furto dei beni precedentemente arrivati al deposito o la data in cui ne è accertata la distruzione o la scomparsa.

Qualora i beni siano spediti o trasportati in regime di call-off stock a un depositario diverso dal soggetto passivo destinatario dei beni, il registro di tale soggetto passivo non deve contenere le informazioni di cui alle lettere c), e) ed f) del primo comma.

COMPILAZIONE ELENCHI INTRASTAT

La compilazione degli elenchi INTRASTAT :

- per i call-off stock posti in essere dal cedente italiano che trasferisce le merci a un cessionario comunitario è necessario compilare due distinte sezioni degli Intra:



Compilazione Intra 1-sexies : deve essere effettuata nel periodo di riferimento (mese o trimestre) della spedizione (da annotare anche nel registro di carico/scarico ex art. 54-bis, Regolamento 2011/282/UE) e riguarda la nuova sezione 5 che si limita a richiedere il codice identificativo (Stato e codice Iva) del destinatario e il tipo operazione (cod. 1 = trasferimento beni).

Compilazione Intra 1-bis : riguarda il successivo trasferimento della proprietà e la conseguente fatturazione ex art. 41, c. 1, lett. a) D.L. 331/1993 e va gestito (anche ai fini statistici se mensili) attraverso la tradizionale sezione Intra 1-bis avendo cura di indicare nella colonna A come natura della transazione il codice 3, ossia quello delle “transazioni che prevedono un trasferimento di proprietà, o che comportano un trasferimento di proprietà senza corrispettivo finanziario”

Qualora **non avvenga il trasferimento della proprietà e le merci vengano restituire al cedente italiano** è necessario effettuare una rettifica al modello Intra 1-sexies precedentemente trasmesso :

Compilazione Intra 1-sexies : deve essere effettuata nel periodo di riferimento (mese o trimestre) della restituzione (da annotare anche nel registro di carico/scarico ex art. 54-bis, Regolamento 2011/282/UE) e riguarda la nuova sezione 5 che si limita a richiedere il codice identificativo (Stato e codice Iva) del destinatario e il tipo operazione (cod. 2 = cancellazione di precedente trasferimento di beni).

Qualora **venga sostituito il soggetto passivo destinatario della cessione** è necessario effettuare una rettifica al modello Intra 1-sexies precedentemente trasmesso :

Compilazione Intra 1-sexies : deve essere effettuata nel periodo di riferimento (mese o trimestre) della sostituzione (da annotare anche la sostituzione nel registro ex art. 54-bis, Regolamento 2011/282/UE) e riguarda la nuova sezione 5 che richiede il codice identificativo (Stato e codice Iva) del destinatario iniziale e il tipo operazione (cod. 3 = cancellazione di precedente trasferimento di beni che sono stati spediti ad altro soggetto). In questa evenienza occorre indicare anche il codice identificativo (Stato e codice Iva) del nuovo destinatario.

- per i call-off stock posti in essere in qualità di destinatari residenti è necessario compilare solo l’Intra 2-bis al momento dell’effettivo passaggio di proprietà

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni eventuale ed ulteriore chiarimento in merito.

Cordiali Saluti.

De Alexandris Associati